



**EUROPEAN COMMISSION**

DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY

Director General

Brussels, **24 SEP. 2008**

JLS/C3/EB/sv (2008) D 14834

Signor Ambasciatore  
Ferdinando Nelli Feroci  
Rappresentante Permanente d'Italia  
Presso l'Unione Europea  
Rue du Marteau 9  
1000 Bruxelles  
Belgio


Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di trasmetterLe in via informale le osservazioni richieste in merito ai testi dei progetti di provvedimenti legislativi dell'1 agosto scorso in materia di diritto di ricongiungimento familiare, e di procedure applicate negli Stati membri per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Da una prima analisi dei miei servizi, i testi sopra citati non sembrano presentare problemi di compatibilità con il diritto comunitario: tuttavia in alcuni casi sarebbe utile chiarire alcune delle disposizioni. A tal fine troverà in allegato i suggerimenti e le precisazioni che i miei collaboratori avevano già trasmesso ai Suoi collaboratori e che in base alle informazioni in mio possesso sono già stati presi in considerazione nella redazione finale dei due progetti di decreto. Ovviamente, la posizione definitiva della Commissione europea in merito ai due progetti di decreto dipenderà dal testo che il Governo italiano notificherà alla Commissione in seguito all'approvazione definitiva dei decreti ai fini della loro entrata in vigore.

Per quanto riguarda il testo del progetto di decreto legislativo che modifica il decreto legislativo 30 del 6 febbraio 2007 recante attuazione della direttiva 2004/38, in seguito ai contatti intervenuti tra i nostri collaboratori è mia intenzione farLe pervenire al più presto le nostre osservazioni in merito ai punti che potrebbero presentare problemi di compatibilità con il diritto comunitario. Vorrei cogliere questa occasione per ricordarLe che la Commissione continua ad avere delle riserve in merito alla compatibilità con il diritto comunitario del decreto legge 92/2008, in particolare per quanto riguarda le regole sull'espulsione automatica dei cittadini dell'Unione europea.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.



Jonathan FAULL

**Decreto legislativo che modifica il decreto legislativo 25 del 28 gennaio 2008 che ha recepito la direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.**

L'articolo 1, lettera b introduce un obbligo per il richiedente asilo di restare in un luogo di residenza o in un'area geografica stabilita dal competente Prefetto. Questo emendamento sembra sostituire l'attuale articolo 7 (1) del decreto, che permette al richiedente asilo di rimanere nel territorio dello Stato durante la procedura di esame di prima istanza. Questo articolo attua una disposizione obbligatoria della direttiva sulle procedure di asilo, che stabilisce il diritto del richiedente asilo di rimanere nel territorio durante l'esame della prima domanda di asilo. Ai fini di una corretta attuazione della direttiva, occorre assicurare che la garanzia stabilita dall'articolo 7 (1) dell'attuale decreto continui ad essere esplicitamente prevista nella legislazione italiana sull'asilo.

L'articolo 1, lettera c introduce un obbligo per il richiedente asilo di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale per l'intervista e di consegnare i documenti, inclusi il passaporto, pertinenti ai fini della domanda. Questo emendamento mira a sostituire una disposizione più generale del decreto ora in vigore, che obbliga il richiedente asilo a cooperare con le autorità al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui sia in possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda. La norma proposta corrisponde all'articolo 11 (1) (b) della direttiva sulle procedure di asilo, che stabilisce che "i richiedenti asilo debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti".

Nell'emendamento in considerazione mancano le parole "in loro possesso". Questa disposizione forma parte integrante dei principi fondamentali e delle garanzie della direttiva, e dovrebbe essere letta in connessione con l'articolo 4 della direttiva sulla qualifica di rifugiato, che stabilisce quali siano le condizioni in cui non dovrebbe essere richiesto al richiedente asilo di fornire prove scritte al fine di "provare" la propria richiesta di asilo. Tali disposizioni servono a far fronte alla specifica situazione di quei richiedenti asilo che, per ragioni obiettive, non sono in grado di presentare documenti di supporto o di identità all'autorità che decide.

**Decreto legislativo che modifica il decreto legislativo 5 dell'8 gennaio 2007, recante attuazione della direttiva 2003/86 del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.**

Conformemente all'articolo 5, punto 4 della direttiva, all'interessato deve essere notificata la decisione relativa alla sua domanda di ricongiungimento familiare al più tardi entro nove mesi dalla data di deposito della domanda. Le disposizioni del progetto di decreto non sono contrarie a questa regola. Occorrerà tuttavia verificare che la durata globale della procedura, incluse eventuali altre scadenze, non vada di fatto, in virtù delle disposizioni del progetto di decreto, al di là del limite massimo di nove mesi.

La possibilità di ricorrere ai test del DNA è consentita dagli articoli 5 punto 2 e 16 punto 4 della direttiva 2003/86. Essa è utilizzata da numerosi altri Stati membri. Tuttavia, la maggior parte degli altri Stati membri prevede che il costo di questi test sia preso a carico dallo Stato, contrariamente a quanto prevede il progetto di decreto. Se il principio di chiedere l'effettuazione di test del DNA non pone problemi sotto il profilo comunitario, le modalità di attuazione di queste disposizioni potrebbero sollevare qualche difficoltà. In particolare, occorrerà vigilare a che i test del DNA non ledano il diritto al rispetto della vita privata degli interessati e non abbiano un costo talmente elevato da rendere di fatto impossibile il ricongiungimento familiare.